



Piano Territoriale Metropolitano

Adottato con deliberazione del Consiglio metropolitano n.14 del 20 luglio 2020

Approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n.... del

**Proposte di modifica degli elaborati del Piano Territoriale
Metropolitano adottato conseguenti alla verifica regionale
ai sensi dell'art. 17 della LR 12/2005**

(Allegato 3 alla Deliberazione di Consiglio metropolitano n.del.....)

Aprile 2021

Premessa

Con DGR XI/4115 del 21.12.2020 la Giunta regionale ha approvato la verifica formulata ai sensi dell'art. 17 comma 7 della LR 12/2005, relativa al PTM della Città metropolitana adottato con Deliberazione di consiglio metropolitano n. 14 del 29.07.2020.

L'istanza di verifica regionale è stata presentata da Città metropolitana con protocollo n. 150972 del 02.09.2020, a seguito della pubblicazione sul BURL, serie Avvisi e Concorsi, n. 36 del 02.09.2020 dell'avviso di adozione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM).

Per le attività di verifica regionale, coordinate dalla DG Territorio e Protezione Civile, Unità Organizzativa Urbanistica e Assetto del territorio, è stato coinvolto il *Gruppo di Lavoro Interdirezionale*, di cui al DDG n. 9491 del 04/08/2020, a seguito dei lavori del quale sono stati raccolti i contributi espressi dalle seguenti Direzioni Generali: Ambiente e Clima; Politiche sociali, abitative e disabilità; Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi; Sviluppo Economico; Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile; Autonomia e Cultura; Ricerca, innovazione, Università e Internazionalizzazione; dalle seguenti Unità Organizzative della stessa DG Territorio e Protezione Civile: Programmazione territoriale e paesistica; Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali; Protezione civile; e dalla Struttura Pianificazione dell'Assetto Idrogeologico, Reticoli e Demanio Idrico (UO Urbanistica e Assetto del territorio).

La verifica regionale, allegato A alla DGR 4115/2020, è suddivisa come segue:

- 1 Considerazioni generali
 - 1.1 Riferimenti procedurali
 - 1.2 Contenuti principali e obiettivi dichiarati dal Piano
 - 2 Elementi di verifica regionale: conformità alla l.r. 12/05, rispetto della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale, coerenza con i criteri del PTR (l.r. 12/05, art. 15 - l.r. 32/15, art. 5, c. 4 - Intesa Regione e Città metropolitana)
 - 2.1a Conformità alla l.r. 12/05 - verifica dei contenuti art. 15
 - 2.1b Considerazioni di carattere generale
 - 2.2 Adeguamento del PTM alla L.R. 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo e per la rigenerazione
 - 2.3 Compatibilità con il Piano territoriale regionale - Coerenza con criteri e indirizzi del Documento di piano del PTR, § 1.8
 - 2.4 Compatibilità con altri atti di programmazione e pianificazione regionale - contributi specialistici di coerenza con le politiche regionali settoriali
- 3 Conclusione

La verifica regionale svolta sul Piano Territoriale Metropolitano della Città metropolitana di Milano rispetto alle conformità alle norme e alla compatibilità agli atti di programmazione e pianificazione regionale ha rilevato sia elementi di conformità/compatibilità sia altri che necessitano di modifiche e integrazioni nel PTM al fine di perfezionarne il raccordo ai disposti della LR 12/2005, della LR 32/2015, della LR 31/2014 e della normativa regionale di settore di volta in volta richiamata nonché agli strumenti di programmazione e pianificazione di rango regionale. Regione Lombardia richiama in particolare la necessità di recepire le indicazioni del presente documento riguardo i temi per i quali, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 12/05, il PTM ha efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di PGT.

Il presente documento segue l'articolazione dell'Allegato A alla DGR 4115/2020.

2.1a - Conformità alla l.r. 12/05 - verifica dei contenuti art. 15

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
<p>Con riferimento al quadro conoscitivo del territorio metropolitano “come risultante dalle trasformazioni avvenute”, si propone di specificare nella Relazione o nelle Norme di attuazione le banche dati che sono state utilizzate e di riportare un elenco dei link per facilitare gli utenti nella lettura (anche con riferimento all’art. 13 delle NdA). Inoltre considerato che le banche dati vengono aggiornate sarebbe opportuno indicare un riferimento temporale delle banche utilizzate.</p>	<p>Premesso che le banche dati utilizzate sono specificate (link e riferimento temporale) nei relativi elaborati ricognitivi e/o in Relazione generale, in accoglimento si modifica l’art.13, come sotto riportato, per superare le criticità evidenziate.</p> <p>Art 13 Sistema informativo territoriale delle conoscenze territoriali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il sistema delle conoscenze territoriali, risultato dell’attività del sistema informativo territoriale della Città metropolitana di Milano raccoglie, elabora e aggiorna costantemente entro un processo dinamico e incrementale, aperto a contributi esterni, le informazioni relative al territorio metropolitano per la formazione del quadro conoscitivo degli atti di pianificazione e programmazione e per la gestione della fase delle fasi di attuazione e di monitoraggio. Le informazioni raccolte sono aggregate in mappature dinamiche relative ai temi di rilevanza comunale, sovracomunale e metropolitana che costituiscono il riferimento per la strutturazione dell’apparato conoscitivo oggettivo delle scelte di pianificazione, delle strategie tematico territoriali metropolitane e dei provvedimenti della Città metropolitana. In sede di redazione degli strumenti urbanistici i comuni si confrontano con le mappature dinamiche relativamente ai temi che assumono rilevanza alla scala locale e elaborano il rispettivo apparato conoscitivo anche mutuando informazioni dal sistema delle conoscenze territoriali di Città metropolitana che costituisce patrimonio informativo condiviso. 2. La Città metropolitana promuove l’unificazione dei sistemi informativi

	<p>territoriali dei comuni e degli altri enti che si occupano di aspetti territoriali al fine di facilitare lo scambio e l'aggiornamento dei dati dei PGT e del PTM e la redazione dei piani su basi conoscitive condivise. A tale fine i comuni provvedono, nell'ambito delle attività di elaborazione delle varianti dei PGT, ad aggiornare le banche dati di propria competenza e a metterle a disposizione della Città metropolitana nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sul BURL del piano approvato. L'elenco e i contenuti specifici delle banche dati sono definiti e aggiornati tramite apposita disposizione del Dirigente competente allo sviluppo e alla gestione del PTM.</p> <p>3. [Omissis]</p> <p>4. Il sistema informativo territoriale tiene aggiornate le banche dati per il monitoraggio del consumo di suolo, sulla base dei dati forniti dai comuni e in coordinamento con il SIT della Regione. I dati del monitoraggio sono pubblici e vengono messi a disposizione attraverso il portale della Città metropolitana. La Città metropolitana, anche attraverso specifica mappatura dinamica, opera, anche ai sensi del comma 1-bis dell'art. 3 della LR 12/2005, la ricognizione degli ambiti nei quali ricorrano le caratteristiche per l'insorgere di processi di rigenerazione urbana e territoriale e, nel dialogo con gli attori territoriali, professionali e comunitari, raccoglie e aggrega dati, cataloga strategie, prassi ed esperienze di attuazione per favorire la più ampia diffusione del modello dell'urbanistica rigenerativa.</p> <p>5. [Omissis]</p>
<p>Articolo 4, Comma 2 Si invita a verificare al comma 2 dell'art.4 il riferimento agli elaborati disponibili anche in formato cartaceo.</p>	<p>Articolo 4, Comma 2 La proposta viene accolta modificando il comma 2 dell'art. 4 come indicato nella Parte III dell'Allegato 2, anche a seguito di osservazioni pervenute.</p>
<p>Si invita a chiarire nelle disposizioni del PTM se le "infrastrutture verdi" e le</p>	<p>In accoglimento della richiesta regionale si modifica la tavola 4 stralciando la rete</p>

<p>“infrastrutture blu” della Rete ecologica del Comune di Milano rappresentate graficamente in tavola 4 costituiscono due elementi della REM e se eventuali indirizzi di tutela ad essi associati sono riferibili alla rete ecologica comunale del PGT di Milano. Si invita inoltre a chiarire in che modo il PGT del Comune di Milano si rapporta con la disciplina per la definizione della rete ecologica comunale dettata dal PTM.</p>	<p>ecologica del Comune di Milano e rimandando, come per tutti gli altri comuni, alla rappresentazione grafica e alla disciplina del PGT, anche a seguito di osservazione del Comune di Milano.</p>
<p>Articolo 61, comma 5. lett. c) Si suggerisce di integrare l’elenco degli atti cui i comuni si possono riferire con la D.g.r. n. 999 del 15/12/10 (“Approvazione degli indirizzi e orientamenti per la pianificazione locale in riferimento a EXPO 2015 nell’ottica della sostenibilità” - Strumento Operativo n. 41 del PTR) che al par. 4.5 fornisce indirizzi e orientamenti utili per la pianificazione comunale riguardo la realizzazione della rete ecologica, nonché con il testo di ERSAF “Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale (consultabile sul sito istituzionale di Regione Lombardia).</p>	<p>Articolo 61, comma 5. lett. c) In accoglimento si integra il comma 5 ,lett.c. dell’art.61 come segue:</p> <p>c. tengono conto delle indicazioni espresse nel capitolo 5 “Le reti ecologiche comunali (REC)” del documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali” allegato alla DGR 8/8515 del 26 novembre 2008 “<i>Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali</i>”, anche alla luce della DGR 8/10962 del 30 dicembre 2009 “<i>Rete ecologica regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi</i>” e suoi allegati. Tengono inoltre conto degli indirizzi e orientamenti utili per la pianificazione comunale riguardo la realizzazione della rete ecologica espressi al paragrafo 4.5 della DGR 999 del 15 dicembre 2010 “Approvazione degli indirizzi per la pianificazione locale in riferimento a EXPO 2015 nell’ottica della sostenibilità” - Strumento Operativo n. 41 del PTR nonché del testo di ERSAF “Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale”.</p>
<p>Articolo 39, comma 3 Con riferimento ai corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di rete d’interesse sovracomunale, si segnala a titolo puramente collaborativo, che la relativa disciplina di cui all’art. 39 della normativa di Piano, al comma 3 richiama una tavola senza il preciso</p>	<p>Articolo 39, comma 3 In accoglimento si elimina nel comma 3 dell’art.39 il riferimento alla tavola come segue:</p> <p>3. (l) Gli enti gestori delle reti tecnologiche collaborano con Città metropolitana nel</p>

<p>riferimento e non rilevata nel PTM stesso.</p>	<p>fornire dati e informazioni al fine di individuare nel PTM i corridoi tecnologici di interesse sovracomunale, e i relativi tratti in cavidotto sottosuolo, per la collocazione delle nuove linee. La tavola viene a tale fine modificata con procedura di aggiornamento di cui all'articolo 5 comma 5.</p>
<p>Si invita a chiarire, in sede di approvazione del PTM, quali siano gli ambiti territoriali che sono da assoggettare all'art. 15, c. 7bis, l.r. 12/05, nonché di chiarire quali siano le "forme di informazione pubblica", al fine di valutare la coerenza del PTM con i contenuti del suddetto art. 15, c. 7bis, qui richiamato.</p>	<p>La proposta viene accolta modificando l'articolo 11 come indicato nella Parte III dell'Allegato 2, anche a seguito di osservazioni pervenute.</p>

2.1b - Considerazioni di carattere generale

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
<p>Articolo 5 Pur non rilevando un rilevante scostamento dalla disciplina dell'art.17 della LR 12/2005, si invita a valutare la possibilità di una chiarificazione delle disposizioni in tema di modifiche "semplificate" al PTM, nell'ottica di una completa aderenza alla legge 12. (La richiesta è stata fatta anche da RL - DG Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile).</p>	<p>Articolo 5 Fermo restando che Regione Lombardia interviene in ogni caso nell'ambito della procedura di VAS, la proposta viene accolta integrando il comma 3 dell'articolo 5 come segue:</p> <p>3. [Omissis] La variante semplificata, e la relativa procedura di VAS o di verifica di esclusione dalla VAS, ove necessaria ai sensi della DGR n.IX/761 del 10/11/2010 (Allegato 1d, paragrafo 2.3), è avviata con apposito decreto del Sindaco metropolitano su proposta del Dirigente del Settore Pianificazione territoriale generale. [Omissis]</p>
<p>Articolo 5, comma 6 Tale comma non si ritiene applicabile nei casi di Accordi di Programma di interesse regionale comportanti variante urbanistica. Le procedure di varianti al PTM previste da strumenti di programmazione negoziata d'interesse regionale sono disciplinate dalla normativa statale e regionale vigente in materia (art. 34 del Dlgs 267/2000, l.r. 2/2003 e l.r.19/2019).</p>	<p>Articolo 5, comma 6 La proposta viene accolta modificando il comma 6 dell'articolo 5 come segue:</p> <p>6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 5 si applicano anche alle modifiche del PTM conseguenti all'approvazione, con la partecipazione e l'assenso della Città metropolitana, degli strumenti di programmazione negoziata non di interesse regionale e dei programmi integrati d'intervento e degli sportelli unici per le attività produttive in variante.</p>
<p>Articolo 8, comma 3 Riguardo alla sospensione dei termini prevista dal PTM nell'ambito della valutazione di compatibilità di cui alla l.r. 12/05, art. 13, comma 5 (centoventi giorni), si evidenzia che tale disposizione non è contemplata dalla stessa l.r. 12/05</p>	<p>Quanto indicato dall'art. 8 comma 3 delle Nda del PTM è in linea e conforme con i dettati della Legge 241/90 e smi, che regola i procedimenti amministrativi. La legge nazionale, non derogabile da norme di grado inferiore nei principi fondamentali, stabilisce all'art. 2 la possibilità di sospensione dei termini di un procedimento amministrativo per integrazione documentale.</p>
<p>Articolo 8, comma 9 In riferimento alla verifica di compatibilità rispetto ai contenuti del PTR Navigli Lombardi, si segnala di correggere l'errato</p>	<p>Articolo 8, comma 9 La proposta viene accolta correggendo il refuso evidenziato al comma 9 dell'articolo 8 come segue:</p>

<p>riferimento al comma 5, in quanto trattasi del comma 6, art. 20, l.r. 12/05</p>	<p>[<i>Omissis</i>]</p> <p>a. verifica di compatibilità rispetto ai contenuti del Piano Territoriale d'Area dei Navigli Lombardi, ai sensi dell'articolo 20 comma 5 6 della LR 12/2005 e smi; [<i>Omissis</i>]</p>
<p>Articolo 10, comma 5 Visti i contenuti dello “studio di approfondimento” a corredo dell’istanza di proposta insediativa con potenziale rilevanza sovracomunale che il comune può presentare a Città metropolitana prima dell’adozione del PGT, si valuti che il supporto tecnico fornito dalla stessa Città metropolitana ai comuni (di cui all’art. 14) dovrebbe essere previsto anche senza specifica richiesta da parte del comune.</p>	<p>Articolo 10, comma 5 La proposta viene accolta modificando il comma 5 dell’art. 10 come indicato nella Parte III dell’Allegato 2, anche a seguito di osservazioni pervenute.</p>
<p>Si segnala di aggiornare nella normativa il termine “superficie lorda di pavimento” con “superficie lorda” al fine di allinearlo alle “Definizioni Tecniche Uniformi” del Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.g.r. n. XI/695 del 24.10.2018.</p>	<p>La proposta viene accolta aggiornando la normativa come richiesto.</p>

2.2 - Adeguamento del PTM alla L.R. 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo e per la rigenerazione (UO Programmazione territoriale e Paesistica)

Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
<p>Raccordo ATO/Zone omogenee Si rileva che gli Ato e i criteri d'Ato dell'Integrazione PTR non sono stati considerati nel PTM ai fini dell'articolazione delle soglie metropolitane di riduzione del consumo di suolo e non risultano essere richiamati e considerati nelle Norme e negli altri elaborati di piano. Non si rilevano pertanto motivazioni e contenuti di piano sufficienti per valutare opportuna la modifica puntuale degli Ato, formulata dalla Città metropolitana, che prevede lo spostamento nell'Ato "Milano e cintura metropolitana" dei comuni di Cusago (dall'Ato "Sud milanese") e Paderno Dugnano (dall'Ato "Nord milanese").</p>	<p>Raccordo ATO/Zone omogenee Per superare le criticità evidenziate da RL è utile che gli ATO del PTR siano allineati con quelli del PTM. Pertanto Città metropolitana esplicherà nel deliberato di approvazione definitiva del PTM la rettifica degli ATO, così come proposta nella Relazione generale del PTM, richiedendo il recepimento degli stessi nel PTR al primo aggiornamento annuale utile, facendo riferimento non soltanto all'Intesa tra Regione Lombardia e Città Metropolitana sui criteri e indirizzi del PTR per la redazione del PTM, ai sensi dell'art. 5, co.2 della L.R. 32/2015, approvata con DGR n. XI/2288 del 21.10.2019, ma anche a quanto precisato sia nell'integrazione del PTR alla LR 31/2014 sia nei Criteri sia nel Documento di Progetto che <i>"le Province e la Città metropolitana possono eventualmente rettificare gli Ato, in sede di adeguamento dei PTCP e del PTM"</i>.</p>

Consumo di suolo

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
<p>Relazione generale Si rileva che le analisi e verifiche sviluppate nella Relazione del PTM, evidenziano alcuni dati riferiti ai fabbisogni insediativi ovvero alla cosiddetta "domanda" ma non rappresentano i dati riferiti all' "offerta" (previsioni dei PGT) e il relativo confronto per Ato, rispetto al quale poter effettivamente verificare le soglie di riduzione del PTR. Si chiede pertanto di integrare la Relazione con i suddetti elementi utili all'analisi e verifica dei dati citati.</p>	<p>Relazione generale La proposta viene accolta integrando il paragrafo 3.2.1 della Relazione generale come segue: <i>[Omissis]</i> Il PTR chiede inoltre di verificare che le aree programmate e non ancora attuate presenti nei PGT siano globalmente sufficienti per soddisfare i fabbisogni insediativi della Città metropolitana. Gli obiettivi quantitativi di sviluppo sono individuati dai Comuni in ragione delle esigenze di tutela e valorizzazione dei sistemi ambientale, rurale e antropizzato, di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e di riequilibrio sociale, economico e ambientale, privilegiando le</p>

	<p>azioni di recupero del tessuto urbano consolidato e di rigenerazione, minimizzando o riducendo il consumo di suolo attraverso l'uso ottimale delle risorse territoriali a disposizione, in linea con la politica di riduzione del consumo di suolo delineata dalla LR 31/2014.</p> <p>Il PTM assume le modalità introdotte dal capitolo 2.3 "Stima dei fabbisogni" dei "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" dell'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 per la stima degli obiettivi di sviluppo degli strumenti urbanistici comunali. [Omissis]</p>
<p>Articolo 18 Ai fini di un completo raccordo con l'Integrazione del PTR alla LR 31/2014, è necessario che il PTM assuma, richiamandoli nelle Norme all'art. 18, i criteri di cui al capitolo 2.2.3 dell'Integrazione PTR, che ammettono, con alcuni limiti, il soddisfacimento su superficie agricola o naturale, dei fabbisogni dimostrati dai comuni laddove non possano essere altrimenti soddisfatti.</p>	<p>Articolo 18 In accoglimento si integra l'articolo 18 aggiungendo un apposito nuovo comma come segue:</p> <p>11. In linea con l'art. 2 comma 3 della LR 31/2014, laddove i fabbisogni dimostrati dai Comuni non possano essere soddisfatti dalla rigenerazione urbana o a seguito dell'applicazione della soglia di riduzione del consumo di suolo, ne è comunque ammesso il soddisfacimento su superficie agricola o naturale, con i limiti definiti al capitolo 2.2.3 dei "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" dell'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014.</p>
<p>Si chiede di esplicitare che il PTM assume, senza introdurre ulteriori specificazioni, le modalità introdotte dall'Integrazione del PTR alla LR 31/2014 per la stima degli obiettivi di sviluppo dei PGT, richiamando al proposito ai comuni quanto indicato al capitolo 2.3 "Stima dei fabbisogni" dei Criteri dell'Integrazione PTR (già indicato al comma 11 dell'art.9 tra i contenuti minimi dei PGT).</p>	<p>In accoglimento si integra la Relazione generale al paragrafo 3.2.1 come segue:</p> <p>[Omissis]</p> <p>Il PTR chiede inoltre di verificare che le aree programmate e non ancora attuate presenti nei PGT siano globalmente sufficienti per soddisfare i fabbisogni insediativi della Città metropolitana.</p> <p>Gli obiettivi quantitativi di sviluppo sono individuati dai Comuni in ragione delle esigenze di tutela e valorizzazione dei sistemi ambientale, rurale e antropizzato, di miglioramento della qualità della vita</p>

	<p>degli abitanti e di riequilibrio sociale, economico e ambientale, privilegiando le azioni di recupero del tessuto urbano consolidato e di rigenerazione, minimizzando o riducendo il consumo di suolo attraverso l'uso ottimale delle risorse territoriali a disposizione, in linea con la politica di riduzione del consumo di suolo delineata dalla LR 31/2014.</p> <p>Il PTM assume le modalità introdotte dal capitolo 2.3 "Stima dei fabbisogni" dei "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" dell'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 per la stima degli obiettivi di sviluppo degli strumenti urbanistici comunali. [Omissis]</p>
<p>E' necessario richiamare nelle Norme i "Criteri per orientare la riduzione del consumo di suolo per Ato" dell'Integrazione del PTR alla LR 31/2014, per offrire ai Comuni un riferimento univoco e coerente con quanto indicato nel PTR: "il PTR declina i criteri di contenimento del consumo di suolo alla scala d'ambito, con specifico riferimento agli elementi di caratterizzazione evidenziati nella fase di analisi. Le tavole 06 della revisione del PTR per l'adeguamento della LR 31/2014 costituiscono apparato documentale di riferimento per la declinazione dei criteri d'Ato da parte dei PTCP/PTM, ma anche dei PGT per il proprio specifico territorio, nel processo di adeguamento alla LR 31/2014."</p>	<p>Il PTM ha articolato sul territorio le soglie di riduzione di consumo di suolo tenendo conto delle caratteristiche locali in attuazione di quanto previsto dalla LR 31/2014 e dall'integrazione del PTR alla stessa approvata a dicembre 2018 ed entrata in vigore a marzo 2019, nel rispetto dei "Criteri per orientare la riduzione del consumo di suolo per Ato".</p>
<p>Si chiede di esplicitare anche in normativa quanto riportato nella Relazione del PTM, ovvero che la Città metropolitana, nello scenario 2025, persegue la riduzione complessiva del -45% assegnata dal PTR per la funzione residenziale, e valuta opportuno assumere per le altre funzioni la soglia del -20%, (mantenendola invariata rispetto allo scenario 2020 in considerazione delle "molte incertezze sull'evoluzione produttiva", come riportato nella Relazione). Si chiede inoltre di precisare che il PTM dovrà recepire eventuali nuove indicazioni del PTR sugli obiettivi di riduzione a seguito dell'esito del primo</p>	<p>In accoglimento si integra il comma 4 dell'articolo 18 come segue:</p> <p>4. (l) Trascorsi 12 mesi dalla data di approvazione dall'entrata in vigore del PTM gli obiettivi dello scenario regionale 2025 di riduzione complessiva del 45% per la funzione residenziale e del 20% per le altre funzioni, subentrano agli obiettivi dello scenario regionale al 2020, e a tale fine i Comuni adottano i seguenti parametri di riferimento per i criteri guida e differenziali di cui al comma 3, fino a che non intervenga l'aggiornamento di cui</p>

monitoraggio concluso nel 2020'.	al successivo comma 5 e comunque a seguito di eventuali nuove indicazioni del PTR sugli obiettivi di riduzione a seguito dell'esito del primo monitoraggio: [Omissis]
Si chiede di indicare anche nella Relazione, che la ridefinizione delle soglie al 2025, che il PTM prevede di predisporre entro 5 anni dall'approvazione, dovrà essere sviluppata anche con riferimento agli esiti del primo monitoraggio delle informazioni sul consumo di suolo nei PGT (i dati della cosiddetta "offerta PGT") attivato ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/2014 con le modalità definite nella DGR n. X//1372 del 11/03/2019, che Regione Lombardia sta completando in collaborazione con gli enti locali.	In accoglimento si integra la Relazione Generale al paragrafo 3.2.2 come segue: [Omissis] Bisogna tuttavia non dimenticare che a seguito del monitoraggio delle informazioni sul consumo di suolo nei PGT ("offerta PGT") attivato ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/2014 con le modalità definite nella DGR n. X//1372 del 11/03/2019, del consumo di suolo la Regione Lombardia potrebbe nei prossimi anni decidere di modificare il PTR e i riferimenti per il calcolo degli obiettivi. [Omissis]
Si chiede di garantire il raccordo con il sistema di monitoraggio regionale e di richiamare nelle Norme, in particolare al comma 7 dell'art. 12 (Valutazione ambientale e Monitoraggio), i Criteri dell'Integrazione PTR (capitolo 6) che prevedono un set di dati e indicatori che "In sede di adeguamento alla LR 31/2014 e nelle successive fasi di variante dei PGT, i Comuni restituiscono, alle Province/CMM e alla Regione". È inoltre necessario evidenziare che i dati di monitoraggio verranno restituiti anche con riferimento agli Ato.	In accoglimento si integra il comma 7 dell'articolo 12 come segue: 7. I programmi di monitoraggio dei PGT includono, in aggiunta a ad integrazione di quanto previsto dalla normativa regionale e dal capitolo 6 del documento "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" del PTR integrato ai sensi della LR 31/2014, un sistema di indicatori quantitativi di stato e di risposta che illustra l'evoluzione delle componenti ambientali e territoriali e il grado di attuazione degli obiettivi e delle azioni del PGT. [Omissis]

Rigenerazione urbana e territoriale

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
Con riferimento alla mappatura della rigenerazione, si propone di richiamare il coordinamento con le banche dati regionali, considerata in particolare la collaborazione di Città metropolitana nell'ambito dell'implementazione del progetto di rilevamento e monitoraggio delle "aree della rigenerazione", che Regione Lombardia ha attivato a seguito dell'approvazione della	L'integrazione dei sistemi della conoscenza, risulta esplicitato nella Relazione Generale del PTM (paragrafo 3.1) tra le azioni strategiche che CMM sviluppa per l'ambito prioritario di intervento "Rigenerazione urbana e territoriale e consumo di suolo", definite nell'Intesa tra Regione Lombardia e Città Metropolitana sui criteri e indirizzi del PTR per la redazione del PTM, ai sensi

DGR n. XI/207 del 11/06/2018 in attuazione della l.r. 31/2014.	dell'art. 5, comma 2 della L.R. 32/2015, approvata con DGR n. XI/2288 del 21.10.2019.
<p>Articolo 19, comma 4 Con riferimento al criterio d'individuazione degli interventi di rilevanza metropolitana di cui all'art. 19 comma 4 delle Norme, si rappresenta l'opportunità di introdurre anche gli Ato, come riferimento territoriale ulteriore oltre alle Zo.</p>	<p>Articolo 19, comma 4 In accoglimento si integra il comma 4 dell'articolo 19 come segue:</p> <p>2. (l) Gli interventi di rigenerazione hanno rilevanza sovracomunale quando l'area interessata o gli effetti dell'intervento si estendono al territorio di più comuni. Sono di rilevanza metropolitana gli interventi che, ricadendo almeno in parte entro il perimetro dell' "Areale di programmazione della rigenerazione territoriale" di cui alla tavola 05 D4 dell'integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014, generano effetti che incidono su più zone omogenee o su diversi ATO o su aspetti essenziali per il funzionamento del sistema metropolitano o per la valenza regionale e sovraregionale della Città metropolitana.</p>

Insedimenti di logistica

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
<p>Nell'ambito dei contenuti del PTM riferiti alla logistica (capitolo 3.5.2 della Relazione e art. 29 delle Norme) è necessario richiamare anche quanto disposto nei Criteri dell'Integrazione del PTR alla LR 31/2014 al capitolo 2.2.3 "Recepimento delle soglie di riduzione del consumo di suolo a livello comunale": "Le varianti di cui all'art. 97 della LR 12/2005 (Progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive comportanti variante al PGT), a esclusione di quelle per attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie agricola o naturale di superficie territoriale superiore a 5.000 mq, sono da considerare quali componenti del fabbisogno di "altre funzioni urbane" e sono comunque ammissibili ancorché comportanti consumo di suolo."</p>	<p>La proposta viene accolta modificando l'articolo 29 come indicato nella Parte III dell'Allegato 2, anche a seguito di osservazioni pervenute. Inoltre si integra la Relazione generale al paragrafo 3.5.2 come segue:</p> <p>[Omissis] Il tema degli impianti logistici sarà approfondito nell'ambito del PUMS metropolitano in corso di redazione, analizzando nel dettaglio la situazione esistente, l'evoluzione della logistica e delle sue prospettive, e definendo strategie adeguate per affrontarlo.</p> <p>In linea generale per orientare la localizzazione delle attività logistiche nel rispetto della minimizzazione del consumo di suolo e di rigenerazione delle aree dismesse, si richiama quanto disposto al capitolo 2.2.3 "Recepimento delle soglie di riduzione del consumo di suolo a livello</p>

	<p>comunale” nei “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” dell’Integrazione del PTR alla LR 31/2014 che così recita: “Le varianti di cui all’art. 97 della LR 12/2005 (Progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive comportanti variante al PGT), a esclusione di quelle per attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie agricola o naturale di superficie territoriale superiore a 5.000 mq, sono da considerare quali componenti del fabbisogno di “altre funzioni urbane” e sono comunque ammissibili ancorché comportanti consumo di suolo.”. [Omissis]</p>
--	---

Segnalazione refusi

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
<p>Articolo 24, comma 2 + capitolo 3.4.1 Relazione generale Si chiede di modificare l’indicazione ai contenuti dell’Integrazione PTR riferita agli Ato, sostituendo le parole “ambito territoriale ottimale Milano e cintura metropolitana” con le parole “ambito territoriale omogeneo Milano e cintura metropolitana”.</p>	<p>Articolo 24, comma 2 + capitolo 3.4.1 Relazione generale La proposta viene accolta correggendo il refuso evidenziato al comma 2 dell’articolo 24 come segue:</p> <p>2. (O) La Città centrale è costituita dai comuni inclusi dell’ambito territoriale ottimale omogeneo di Milano e cintura metropolitana, come definito dal PTR. [Omissis]</p> <p>Inoltre si corregge il capitolo 3.4.1 della Relazione generale come segue:</p> <p>[Omissis]</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Città centrale, costituita dal capoluogo e dai comuni inclusi nell’Ambito territoriale ottimale omogeneo “Milano e cintura metropolitana” secondo la proposta di modifica al PTR illustrata al precedente paragrafo 4.2.1; • [Omissis]
<p>Articolo 18, comma 1 Si chiede di modificare l’indicazione ai contenuti dell’Integrazione del PTR alla LR 31/2014, sostituendo le parole “al titolo 2.1 comma 7 dell’Integrazione del PTR ai sensi</p>	<p>Articolo 18, comma 1 La proposta viene accolta correggendo il refuso evidenziato al comma 1 dell’articolo 18 come segue:</p>

<p>della LR 31/2014 e smi” con le parole “al capitolo 2.1 punto 7 dell’elaborato “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” dell’Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014”.</p>	<p>1. [Omissis] La soglia di riduzione del consumo di suolo è riferita al titolo capitolo 2.1 comma punto 7 dell’elaborato “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” dell’Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 e smi. [Omissis]</p>
<p>Articolo 19, comma 1 Si chiede di modificare l’indicazione ai contenuti dell’Integrazione del PTR alla LR 31/2014, sostituendo le parole “al punto 5.1” con le parole “al capitolo 5.1” (dell’elaborato “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” dell’Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014”).</p>	<p>Articolo 19, comma 1 La proposta viene accolta correggendo il refuso evidenziato al comma 1 dell’articolo 19 come segue:</p> <p>1. [Omissis] al punto capitolo 5.1 dell’elaborato “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” dell’integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014, anche con riferimento ai documenti messi a disposizione dalla Città metropolitana di cui al comma 3. [Omissis]</p>
<p>Articolo 19, comma 2 Si chiede di modificare l’indicazione ai contenuti dell’Integrazione del PTR alla LR 31/2014, sostituendo le parole “ai punti 4.1 e 5.1” con le parole “ai capitoli 4.1 e 5.1” (dell’elaborato “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” dell’Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014”).</p>	<p>Articolo 19, comma 2 La proposta viene accolta correggendo il refuso evidenziato al comma 2 dell’articolo 18 come segue:</p> <p>2. (P) Il Piano delle Regole del PGT individua nella Carta del consumo di suolo le aree della rigenerazione, come previsto ai punti capitoli 4.1 e 5.1 dell’elaborato del PTR di cui al precedente comma. In tale carta individua altresì le aree della rigenerazione e le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana, ai sensi dell’articolo 10 comma 1 lettera e-bis della LR 12/2005.</p>
<p>Paragrafo 1.1.3, Relazione Generale Si chiede di modificare l’indicazione ai contenuti della DGR n. XI/1141 del 14/01/2019 (“Criteri di individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo (art. 2, comma 4, l.r. 31/2014)”), sostituendo le parole “Sono esclusi dal computo relativo al rispetto delle soglie gli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale e gli interventi di rilevanza sovracomunale” con le</p>	<p>Paragrafo 1.1.3, Relazione Generale La proposta viene accolta correggendo il refuso evidenziato nel paragrafo 1.1.3 della Relazione generale come segue:</p> <p>[Omissis] Sono esclusi dal computo relativo al rispetto delle soglie gli “interventi pubblici e di interesse pubblico o generale” e gli “interventi di rilevanza sovracomunale”, anche se devono essere riportati nella Carta del consumo di suolo prevista tra gli elaborati del Piano delle Regole all’articolo 10 della LR 12/2005. [Omissis]</p>

parole “Sono esclusi dal computo relativo al rispetto delle soglie gli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale”.	
--	--

2.3 - Compatibilità con il Piano Territoriale Regionale - Coerenza con criteri e indirizzi definiti al § 1.8 del Documento di piano

Rigenerazione urbana e territoriale e consumo di suolo (UO Urbanistica e assetto del territorio)

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
<p>Articolo 19, comma 1 Si evidenzia l'errato riferimento all'art. 8 bis, della LR 12/05, in quanto questo articolo della legge regionale non prevede che il Documento di piano del PGT debba definire "le strategie, le modalità attuative e le misure di mitigazione per gli interventi di rigenerazione urbana".</p>	<p>Articolo 19, comma 1 La proposta viene accolta correggendo il refuso evidenziato al comma 1 dell'articolo 19 come segue:</p> <p>1. [Omissis] secondo quanto previsto all'articolo 8 bis e alla LR 12/2005 e smi e al capitolo 5.1 dell'elaborato "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" dell'integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014, anche con riferimento ai documenti messi a disposizione dalla Città metropolitana di cui al comma 3. [Omissis]</p>

Insedimenti di portata sovracomunale (e art. 15 , comma 2, lett.g, LR 12/2005) (UO Urbanistica e assetto del territorio)

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
<p>Articolo 27, comma 1 Si invita Città metropolitana a considerare le possibili ricadute (anche di carattere giuridico-amministrativo) dovute alla applicazione di norme prescrittive su aree produttive esistenti nelle more della definizione dei poli produttivi di carattere sovracomunale.</p>	<p>Articolo 27, comma 1 La proposta viene accolta modificando il comma 1 dell'articolo 27 come indicato nella Parte III dell'Allegato 2, anche a seguito di osservazioni pervenute.</p>
<p>Articolo 27 Si invita a chiarire se i diversi riferimenti dell'articolo 27 ("attività produttive industriali", "nuove attività industriali e artigianali", "aree produttive esistenti") sono volute (provvedendo però a chiarirne le motivazioni) e se al comma 1, sono escluse le attività artigianali.</p>	<p>Articolo 27 La proposta viene accolta modificando l'articolo 27 come indicato nella Parte III dell'Allegato 2, anche a seguito di osservazioni pervenute.</p>
<p>Si invita Città metropolitana a chiarire se le indicazioni dettate nel PTM riferite agli insediamenti di rilevanza sovracomunale assumono efficacia prescrittiva e prevalente</p>	<p>La proposta viene accolta modificando l'articolo 3, che disciplina l'efficacia delle norme di piano, come indicato nella Parte III dell'Allegato 2, anche a seguito di</p>

sugli atti dei PGT anche quando sono solo classificate come “Prescrittive (P)” nella normativa di PTM (art. 27, commi 1; art.30, commi 2 e 3; art. 31, comma 4).	osservazioni pervenute.
--	-------------------------

Difesa del suolo (dissesto idrogeologico e invarianza idraulica) (UO Urbanistica e assetto del territorio - Struttura pianificazione dell’assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico)

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
<p>Articolo 78, comma 3 Non si è dato risalto al ruolo della Città Metropolitana, così come indicato nella Parte 4 della d.g.r. 2616/2011.</p>	<p>Articolo 78, comma 3 Quanto indicato è già previsto dalla DGR citata e rientra nelle casistiche di sospensione dei termini temporali di legge per effettuare la valutazione di compatibilità metropolitana degli strumenti urbanistici comunali di cui al comma 3 dell’articolo 8 delle NdA.</p>
<p>Tavola 7 - Difesa del suolo e ciclo delle acque</p> <p>Si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le imprecisioni nelle tracciature dei limiti di fascia PAI, relative ai Fiumi Ticino, Lambro e Adda, non sono state modificate: si ricorda in particolare che, in presenza di limiti di fascia coincidenti, in carta deve essere indicato il più esterno; • l’area di frana contenuta nel quadro del dissesto PAI (interessante unicamente il Comune di Trezzo d’Adda) è stata inserita in legenda ma non in carta (oppure non è distinguibile); • è stata correttamente riportata l’area a rischio idrogeologico molto elevata del Torrente Bozzente (070-LO-MI) nei Comuni di Rho e Lainate, mentre quella del Fiume Olona in Comune di San Vittore Olona (071-LO-MI) è stata riportata molto parzialmente. 	<p>Tavola 7 - Difesa del suolo e ciclo delle acque</p> <p>La proposta viene accolta verificando quanto indicato e correggendo l’elaborato dove necessario.</p>
<p>Ricognizione dei contenuti della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - revisione 2019 Si osserva che, pur essendo corrette le perimetrazioni riportate, il graficismo usato per la distinzione tra le aree a pericolosità P2 e P3 del Reticolo Principale è di lettura assai difficoltosa e induce spesso in errore.</p>	<p>La proposta viene accolta modificando il graficismo nell’elaborato richiesto.</p>

<p>Ricognizione dei contenuti della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - revisione 2019 Stante la cogenza dei contenuti di questa nuova tavola, si chiede di valutare il suo inserimento tra gli elaborati dispositivi.</p>	<p>L'elaborato ha carattere ricognitivo in quanto la sua cogenza non è data dal PTM ma da norme sovraordinate.</p>
<p>Tavola 7 - Difesa del suolo e ciclo delle acque Considerato che per le mappe del PGRA vengono previsti dalla direttiva 2007/60CE e dalle norme del PAI aggiornamenti frequenti, si suggerisce di individuare un meccanismo che garantisca la possibilità di conseguenti periodici aggiornamenti della tavola 7.</p>	<p>La proposta viene accolta modificando il comma 4 dell'articolo 5 come indicato nella Parte III dell'Allegato 2, anche a seguito di osservazioni pervenute.</p>

Difesa del suolo (dissesto idrogeologico e invarianza idraulica)(UO Difesa del suolo e gestione attività commissariali - Struttura programmazione interventi di difesa del suolo)

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
<p>Articolo 9, comma 5 Si chiede di sostituire la frase: "I comuni nelle scelte pianificatorie devono rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, ai sensi dell'articolo 58 bis comma 3 della LR 12/2005 e smi e devono predisporre la documentazione sull'invarianza idraulica prevista nel medesimo articolo 58 bis." con la frase "I comuni nelle scelte pianificatorie devono rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, ai sensi dell'articolo 58 bis della LR 12/2005 e smi e del r.r. 7/2017 e s.m.i. e devono predisporre la documentazione sull'invarianza idraulica prevista dall'art. 14 del r.r. 7/2017 e s.m.i."</p>	<p>Articolo 9, comma 5 In accoglimento si modifica il comma 5 dell'articolo 9 come segue:</p> <p>5. I comuni nelle scelte pianificatorie devono rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, ai sensi dell'articolo 58 bis comma 3 della LR 12/2005 e smi e del r.r. 7/2017 e smi e devono predisporre la documentazione sull'invarianza idraulica prevista dall'art. 14 del r.r. 7/2017 e smi nel medesimo articolo 58 bis.</p>
<p>Articolo 21, comma 1 Si chiede di sostituire le parole "agli interventi stessi" (barrate nel comma 1 riportato di seguito per comodità) con le parole "all'urbanizzazione", in quanto l'attuale scrittura è errata.</p>	<p>Articolo 21, comma 1 In accoglimento si modifica il comma 1 dell'articolo 21 come segue:</p> <p>6. (I) Il PTM persegue l'adattamento al cambiamento climatico favorendo la gestione corretta e sostenibile delle acque meteoriche. A tale fine i comuni applicano i principi di invarianza idraulica e idrologica, e di drenaggio urbano sostenibile, ai sensi dell'articolo 58-bis della LR 12/2005, a tutti gli interventi edilizi, stradali e ai parcheggi, che</p>

	<p>comportino una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla condizione preesistente agli interventi stessi all'urbanizzazione, integrando a tale fine il regolamento edilizio, sulla base delle indicazioni del regolamento regionale n.7/2017 e smi.</p>
<p>Articolo 21, comma 2 Si chiede di sostituire la parola "percolazione" (barrata nel comma 2 riportato di seguito per comodità) con la parola "infiltrazione", in quanto più adeguata al contesto.</p>	<p>Articolo 21, comma 2 In accoglimento si modifica il comma 2 dell'articolo 21 come segue:</p> <p>2. (l) La tavola 7 e il capitolo 4.3.2 della relazione del PTM forniscono, sulla base dei principali fattori geografici e antropici, indicazioni ai PGT sulle soluzioni di drenaggio da adottare tra le tipologie di percolazione infiltrazione, di invaso, e di allontanamento. [Omissis]</p>
<p>Articolo 21, comma 3 Si ricorda che i volumi ottenuti potranno essere utilizzati per la gestione delle acque meteoriche al fine di risolvere le criticità evidenziate nello Studio comunale di gestione del rischio idraulico, di cui all'art. 14 del r.r. 7/2017 e s.m.i. e non per l'applicazione dell'invarianza da parte delle singole nuove trasformazioni. Tali interventi potranno essere funzionali alla gestione delle criticità idrauliche solo se non sarà prevista la riconnessione dei tratti dismessi al reticolo attivo o se l'eventuale riconnessione non comporta un aggravio in termini di portate al reticolo attivo.</p>	<p>Articolo 21, comma 3 In accoglimento si modifica il comma 3 dell'articolo 21 come segue:</p> <p>3. [Omissis] Mediante apposita programmazione dei lavori il reticolo idrico viene ripristinato nei tratti dismessi o interrotti e viene potenziato al fine di incrementare i volumi di invaso per la laminazione delle acque meteoriche al fine di risolvere le criticità evidenziate nello studio comunale di gestione del rischio idraulico, di cui all'art. 14 del r.r. 7/2017 e s.m.i. e non per l'applicazione dell'invarianza da parte delle singole nuove trasformazioni. Le azioni di ripristino e potenziamento devono, dove applicabile, contribuire alla realizzazione degli obiettivi della rete verde e della rete ecologica metropolitana. [Omissis]</p>
<p>Articolo 21, comma 6 Non si ritiene corretto il riferimento al r.r.7/2017 e sm.i. che nulla dice in merito all'argomento trattato; si chiede pertanto di stralciare tale riferimento</p>	<p>Articolo 21, comma 6 In accoglimento si modifica il comma 6 dell'articolo 21 come segue:</p> <p>6. (D) Negli interventi che interessano territori non urbanizzati dovrà essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile adeguata secondo gli indirizzi del Regolamento Regionale</p>

	<p>7/2017 e smi sull'invarianza idraulica, della quale la parte preponderante dovrà essere realizzata con sistemazioni a verde, mentre la restante parte dovrà essere realizzata applicando tecniche e materiali tali da garantire un'elevata permeabilità.</p>
<p>Articolo 21, comma 7 Si chiede di sostituire la prima frase: "Il progetto di invarianza idraulica e idrologica di cui all'art 10 del Regolamento regionale n.7/2017 e smi individua le soluzioni di drenaggio con riferimento all'intero territorio comunale, necessarie per mettere in sicurezza il territorio edificato esistente e, dove necessario, anche il territorio agricolo." con la seguente: "Il Documento semplificato del rischio idraulico comunale nonché lo Studio comunale di gestione del rischio idraulico, di cui all'art. 14 del r.r. 7/2017 e s.m.i. individuano le soluzioni di drenaggio con riferimento all'intero territorio comunale, necessarie per mettere in sicurezza il territorio edificato esistente e, dove necessario, anche il territorio agricolo."</p>	<p>Articolo 21, comma 7 In accoglimento si modifica il comma 7 dell'articolo 21 come segue:</p> <p>7. (l) Il progetto di invarianza idraulica e idrologica di cui all'art 10 del Regolamento regionale n.7/2017 e smi individua Il Documento semplificato del rischio idraulico comunale nonché lo Studio comunale di gestione del rischio idraulico, di cui all'art. 14 del r.r. 7/2017 e s.m.i. individuano le soluzioni di drenaggio con riferimento all'intero territorio comunale, necessarie per mettere in sicurezza il territorio edificato esistente e, dove necessario, anche il territorio agricolo. [Omissis]</p>
<p>Articolo 50, comma 1 Relativamente alle politiche di qualificazione in relazione agli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica, si ricorda che i volumi ottenuti potranno essere utilizzati per la gestione delle acque meteoriche al fine di risolvere le criticità evidenziate nello Studio comunale di gestione del rischio idraulico, di cui all'art. 14 del r.r. 7/2017 e s.m.i. e non per l'applicazione dell'invarianza da parte delle singole nuove trasformazioni.</p>	<p>Articolo 50, comma 1 In accoglimento si modifica il comma 1 dell'articolo 50 come segue:</p> <p>1. (O) Nelle tavole del PTM è rappresentato il reticolo dei corsi d'acqua da assumere quale prioritario riferimento per le politiche di qualificazione in relazione agli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica al fine di risolvere le criticità evidenziate nello studio comunale di gestione del rischio idraulico, di cui all'art. 14 del r.r. 7/2017 e s.m.i. e non per l'applicazione dell'invarianza da parte delle singole nuove trasformazioni, di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, di progettazione e realizzazione della rete verde. [Omissis]</p>
<p>Articolo 50, comma 2 Relativamente agli obiettivi di invarianza idraulica, si ricorda che i volumi ottenuti potranno essere utilizzati per la gestione</p>	<p>Articolo 50, comma 2 2. In accoglimento si modifica il comma 2 dell'articolo 50 come segue: (l) In relazione agli obiettivi di invarianza</p>

<p>delle acque meteoriche al fine di risolvere le criticità evidenziate nello Studio comunale di gestione del rischio idraulico, di cui all'art. 14 del r.r. 7/2017 e s.m.i. e non per l'applicazione dell'invarianza da parte delle singole nuove trasformazioni.</p>	<p>idraulica, al fine di risolvere le criticità evidenziate nello studio comunale di gestione del rischio idraulico, di cui all'art. 14 del r.r. 7/2017 e s.m.i. e non per l'applicazione dell'invarianza da parte delle singole nuove trasformazioni, e mitigazione dei cambiamenti climatici, ai corsi d'acqua di cui al punto 1 si applicano i seguenti indirizzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. [Omissis]; b. [Omissis]; c. verificare la possibilità di riattivare i corsi d'acqua interrotti o di recuperare paleo-alvei concorrendo alla formazione di aree di accumulo delle acque piovane, evitando un aggravio in termini di portate al reticolo attivo.
<p>Articolo 79, comma 2 Al comma 2 si chiede di eliminare il riferimento al r.r. 7/2017 e s.m.i. in quanto non corretto.</p>	<p>Articolo 79, comma 2 In accoglimento si modifica il comma 2 dell'articolo 79 come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. (l) In relazione agli obiettivi riguardanti la tutela delle risorse idriche, i comuni prevedono misure finalizzate a: <ol style="list-style-type: none"> a. prevedere soluzioni progettuali che regolino il deflusso dei drenaggi urbani verso i corsi d'acqua, nel rispetto della normativa riguardante l'invarianza idraulica, individuando aree in grado di fermare temporaneamente le acque nei periodi di crisi e bacini multifunzionali fitodepuranti, anche in accordo con altri comuni; [Omissis]
<p>Relazione generale - paragrafo 3.3.2 Al paragrafo 3.3.2 Invarianza idraulica è ancora riportata la vecchia versione dell'articolo 1 del r.r. 7/2017 e s.m.i.; si chiede pertanto di inserire la versione vigente di tale articolo.</p>	<p>Relazione generale - paragrafo 3.3.2 La proposta viene accolta correggendo il refuso evidenziato nel paragrafo 3.3.2 della Relazione generale come segue:</p> <p>[Omissis] L'articolo 1 comma 1 del Regolamento Regionale n.7/2017 e smi ne definisce i seguenti oggetti e ambiti di applicazione:</p> <p>“Al fine di perseguire l'invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d'uso del suolo e di conseguire, tramite la separazione e gestione locale delle acque meteoriche a monte dei ricettori, la riduzione quantitativa dei deflussi, il</p>

~~progressivo riequilibrio del regime idrologico e idraulico e la conseguente attenuazione del rischio idraulico, nonché la riduzione dell'impatto inquinante sui corpi idrici ricettori tramite la separazione e la gestione locale delle acque meteoriche non esposte ad emissioni e scarichi inquinanti, il presente regolamento definisce, in attuazione dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica e, in particolare, disciplina l'applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica agli interventi di cui all'articolo 58 bis, comma 2, della l.r. 12/2005, con le specificità di cui all'articolo 3, nonché i criteri e i metodi per la disciplina, nei regolamenti edilizi, delle modalità per il conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica, ai sensi dell'articolo 58 bis, comma 4, della l.r. 12/2005".~~

“Al fine di perseguire l'invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d'uso del suolo, riequilibrare progressivamente il regime idrologico e idraulico naturale, conseguire la riduzione quantitativa dei deflussi, l'attenuazione del rischio idraulico e la riduzione dell'impatto inquinante sui corpi idrici ricettori tramite la separazione e gestione locale delle acque meteoriche non suscettibili di inquinamento, il presente regolamento definisce, in attuazione dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica, che devono essere anche utilizzati dai regolamenti edilizi comunali per disciplinare le modalità per il conseguimento dei principi stessi, e specifica, altresì, gli interventi ai quali applicare tale disciplina ai sensi dell'articolo 58 bis, comma 2, della stessa l.r. 12/2005". [Omissis]

Tutela e valorizzazione del paesaggio (UO Programmazione territoriale e paesistica)

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
<p>Al fine di ampliare la proposta delle soluzioni progettuali relative alle “buone pratiche” di intervento sul territorio, si suggerisce di integrare i collegamenti bibliografici anche con i riferimenti alla d.g.r. n. 495/2013 “Linee guida per il recupero delle cave in aggiornamento dei piani di sistema del piano paesaggistico regionale” e alla d.g.r. n.8837/2008 “Linee guida per la progettazione paesaggistica delle Infrastrutture della mobilità”, parti integranti del PPR vigente, in quanto fanno specifico riferimento a soluzioni progettuali concrete di miglioramento degli aspetti paesaggistici e ambientali.</p>	<p>La proposta viene accolta integrando il paragrafo 4.2.6 della Relazione Generale come segue:</p> <p>[<i>Omissis</i>] La selezione delle NBS, è stata effettuata tenendo conto delle vulnerabilità caratterizzanti ogni UPA e, contemporaneamente alla coerenza con i caratteri paesistico ambientali delle UPA stesse”.</p> <p>Inoltre, al fine di ampliare la proposta delle soluzioni progettuali contenute nell’abaco, si suggerisce di fare riferimento anche alla DGR n. 495/2013 “Linee guida per il recupero delle cave in aggiornamento dei piani di sistema del piano paesaggistico regionale” e alla DGR n.8837/2008 “Linee guida per la progettazione paesaggistica delle Infrastrutture della mobilità”, parti integranti del PPR vigente, in quanto fanno specifico riferimento a soluzioni progettuali concrete di miglioramento degli aspetti paesaggistici e ambientali. [<i>Omissis</i>]</p>
<p>Si chiede di integrare, anche ai fini dell’implementazione della RVM, la documentazione cartografica e l’apparato descrittivo e normativo (art. 59) con i seguenti tracciati guida e strade panoramiche, riconosciuti a livello regionale: <i>tracciato di interesse storico culturale Greenway del Ticino e del Naviglio Grande Milanese (strada alzaia), Pista ciclabile del Naviglio della Martesana, Greenway Milano Varzi, SS412 della Val Tidone, Greenway della valle dell’Adda, Sentiero del Giubileo, alla SS526 Est Ticino.</i> La viabilità in questione rientra nella rete fondamentale dei tracciati che collegano i principali centri urbani ma anche quella parte di territorio connotata da elementi di carattere naturalistico, pertanto possono rientrare a far parte delle linee di forza per la mobilità, individuate nella TAV 2 del Piano, e in stretta relazione con la TAV 9, che individua la rete ciclabile metropolitana.</p>	<p>Il sistema della mobilità riportato nella Tavola 2 “Servizi urbani e linee di forza per la mobilità” fa riferimento alle reti infrastrutturali di cui all’articolo 34 delle Nda pertanto, per la natura della tavola stessa, non si ritiene coerente inserire i tracciati guida e le strade panoramiche in questo elaborato di piano. Sempre con riferimento alla natura e alle finalità della tavola 2 non si individuano coerenze con la rete ciclabile metropolitana della Tavola 9 “Rete ciclabile metropolitana” la cui finalità è legata agli aspetti paesaggistici, naturalistici e fruitivi della rete ciclabile. Si evidenzia infatti che l’unico tematismo riportato in Tavola 9, oltre al sistema dei percorsi ciclabili, è il sistema dei parchi e delle aree protette.</p> <p>Il sistema della viabilità storico-paesaggistica è invece riportato all’interno della Tavola 3 “Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica” dove lo stesso è suddiviso nelle</p>

	<p>seguenti categorie: tracciati guida paesaggistici, percorsi di interesse storico e paesaggistico, strade panoramiche. I tracciati guida e le strade panoramiche riconosciuti a livello regionale sono tutte riportate nella Tavola 3 all'interno delle suddette categorie.</p> <p>Il raccordo richiesto con la Tavola 9 è già presente nell'elaborato di piano che riporta la rete individuata dei PCIR (Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale) del PRMC (Piano Regionale della Mobilità Ciclabile).</p> <p>In accoglimento della proposta di dare rilievo ai tracciati guida e alle strade panoramiche, riconosciuti a livello regionale riportati nella richiesta si propone di integrare il paragrafo 4.2.3 della Relazione Generale come segue:</p> <p>I sistemi della viabilità storico-paesaggistica [Omissis] Sono inoltre ricompresi le strade panoramiche e i tracciati guida paesaggistici segnalati dal PPR tra i quali, a titolo di esempio, si annoverano il tracciato di interesse storico culturale Greenway del Ticino e del Naviglio Grande Milanese (strada alzaia), la pista ciclabile del Naviglio della Martesana, la Greenway Milano Varzi, la SS412 della Val Tidone, la Greenway della valle dell'Adda, il Sentiero del Giubileo, la SS526 Est Ticino.</p>
<p>In merito all'Allegato "Repertorio degli ambiti e delle aree di degrado" del PTM, contenente la ricognizione degli ambiti e delle aree di degrado con precisi riferimenti e link di collegamento a fonti regionali e provinciali, si sottolinea la necessità di un continuo e costante monitoraggio per l'aggiornamento dei dati, al fine di permettere al meglio l'utilizzo degli stessi soprattutto nella pianificazione locale, attraverso i PGT, quali piani di maggior definizione sul territorio.</p>	<p>L'aggiornamento degli elaborati ricognitivi è già contemplato dal comma 4 dell'articolo 5 delle NdA del PTM.</p>

Infrastrutture, trasporti, mobilità (DG Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile)

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
Potrebbe invece risultare utile/opportuno che	L'indicazione della priorità degli interventi

<p>lo strumento fornisca indicazioni sulla priorità degli interventi in esso previsti, in particolare rispetto ai prolungamenti delle linee metropolitane</p>	<p>viene fornita all'interno del PUMS di Città metropolitana.</p>
<p>E' opportuno che il Piano venga integrato con apposite direttive affinché le previsioni urbanistiche dei PGT siano correlate a specifici interventi finalizzati, a favorire lo sviluppo dei trasporti pubblici di massa, garantendo anche la transitabilità e accessibilità degli stessi nei centri storici, rispetto al traffico veicolare privato nonché l'accesso alle strutture e ai nodi di interscambio, consentendo altresì di incrementare le performance e l'appetibilità del trasporto pubblico stesso rispetto al traffico privato e assicurare l'accessibilità al sistema di trasporto pubblico agli utenti disabili e a ridotta mobilità</p>	<p>Quanto richiesto viene sviluppato all'interno del PUMS di Città metropolitana.</p>
<p>In materia di sistemi per la navigazione, introdurre nel Piano riferimenti al progetto di riapertura del Naviglio Martesana e della Cerchia interna (si ricorda che per quest'ultima il Comune di Milano ha attivato interlocuzioni con la Regione, i Comuni lambiti e la stessa CMM, facendo presente che la coerenza con la pianificazione territoriale rappresenta una delle condizioni di ammissibilità per il riconoscimento di eventuali finanziamenti stanziati dall'Unione Europea)</p>	<p>La proposta viene accolta inserendo in Relazione Generale il seguente nuovo paragrafo:</p> <p>3.6.5 Navigabilità dei Navigli metropolitani milanesi</p> <p>Il progetto complessivo di riapertura alla navigabilità dei Navigli metropolitani milanesi ha come obiettivo il ripristino della continuità della rete dei Navigli della Città metropolitana di Milano e della Lombardia, consentendo la navigabilità sull'intera rete. Tale progetto ha in sé la grande capacità di produrre innovazioni diverse in termini di valorizzazione del paesaggio e positive ricadute non solo sull'economia turistica. Un'accresciuta fruibilità eco-turistica del territorio legata alle grandi aree verdi e ai parchi regionali, ciclovie e percorsi storici che costituiscono, per Milano e l'area metropolitana, la strategia futura per generare un indotto produttivo e turistico a basso impatto ambientale, favorirà altresì una relazione più equilibrata tra l'area urbana e l'area rurale contribuendo in modo deciso a coniugare arte, cultura e natura. La riapertura alla navigazione dell'intera</p>

rete dei navigli dell'area metropolitana milanese (Naviglio Grande, Naviglio di Bereguardo, Naviglio Martesana e di Paderno, Naviglio Pavese) rappresenta un'opera infrastrutturale necessaria e funzionale sia alla riapertura dei Navigli milanesi della "Cerchia interna" (circa 8 km di lunghezza con al centro la Darsena in zona Porta Ticinese) sia alla connessione con l'asta del Po (a sud) che da Pavia e Piacenza si relaziona con Cremona, Mantova, Ferrara, Rovigo e con il Sistema idroviario Mantova-Adriatico, nonché con i Laghi Maggiore e Lecco (a Nord).

La Città metropolitana di Milano ha partecipato al Progetto "SWARE - Sustainable heritage management of Waterways Regions" 2015-2020, finanziato dalla Commissione Europea con il Programma Interreg Europe - Priority Axes: 4 Environment and Resource Efficiency, che ha contribuito in modo determinante ad accelerare il processo di collaborazione tra istituzioni e portatori di interesse dell'area metropolitana per sviluppare accanto alle opere infrastrutturali un sistema "soft" di relazioni volte a potenziare e rilanciare tutti i servizi di accoglienza e attrattori turistici che si concretizzano con iniziative tese a dare fattiva realizzazione alla necessità di coniugare arte, cultura e natura, favorendo una relazione più equilibrata tra l'area urbana e quella rurale. Questo lavoro sta proseguendo con il Progetto Europeo "LUIGI - Linking Urban and Inner-Alpine Green Infrastructure" di cui Città metropolitana di Milano è Lead Partner che intende studiare, sperimentare e proporre con la collaborazione di 13 Partner istituzionali e di 25 Observers Partners una selezione di interventi per preservare, valorizzare e promuovere le infrastrutture verdi (Green Infrastructures o GIs) e i connessi servizi ecosistemici (Ecosystem Services o ESS). L'obiettivo è quello di preservare ed accrescere in modo sostenibile la connettività ambientale, economica e culturale tra le zone rurali e

quelle urbane.

Questo progetto strategico, volto a riqualificare complessivamente la rete idrica radiale dai laghi al centro della Città capoluogo, contempla al suo interno la realizzazione di interventi già in avanzato stato di progettazione, due dei quali già "progetti definitivi" per la riapertura dal punto di vista idraulico e altri da considerarsi "studi di fattibilità" per la navigazione. L'obiettivo finale è quello dello sviluppo concertato e funzionale di un sistema idraulico che garantisca uno sviluppo armonioso delle finalità per le quali è stato concepito in origine (irrigazione, navigazione) ma che possa sostenere nuovi orizzonti di sviluppo innovativo (produzione energetica, turismo, ecc.) integrandosi con gli altri sistemi di fruizione su terra - in ambito sportivo, culturale, sociale, ricreativo, turistico - costituendo da volano per nuove economie sostenibili.

Un valido modello di Governance del processo attuativo del progetto di riapertura dei navigli, già attuato e sperimentato in Regione Lombardia potrebbe essere quello del "Contratto di Fiume" (con riferimento al territorio di Città metropolitana il Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura-Lambro meridionale e il Contratto di Fiume Seveso). I Contratti di Fiume sono strumenti di programmazione negoziata, profondamente interrelati ai processi di pianificazione strategica rivolti alla riqualificazione dei bacini fluviali. Il processo che caratterizza i Contratti di Fiume si basa sulla co-pianificazione, ovvero su di un percorso fondato sul consenso e sulla partecipazione, che vede un concreto coinvolgimento e una sostanziale condivisione da parte di tutti gli attori. Il concetto di "riqualificazione dei bacini", nell'ambito dei Contratti di Fiume, è inteso nella sua accezione più ampia e riguarda tutti gli aspetti paesistico-ambientali del territorio. Esso include quindi processi di natura idrogeologica e

	<p>geomorfologica, di evoluzione degli ecosistemi naturali e antropici.</p> <p>Un Contratto di Fiume è quindi un accordo (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale - AQST) la cui sottoscrizione porta, nell'ambito di un percorso di riqualificazione fluviale, all'adozione di un sistema di regole caratterizzato da una serie di criteri: utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale e sostenibilità ambientale. Tale modello potrebbe essere proficuamente riproposto con gli opportuni aggiustamenti per il sistema Navigli nel suo complesso, suddividendo operativamente le realtà nei sottosistemi omogenei (Naviglio Grande, Naviglio Martesana, Naviglio Pavese, etc.) governati da tavoli specifici e lasciando a un coordinamento generale le scelte strategiche e programmatiche di carattere generale.</p>
<p>Paragrafo 3.6.1, Relazione generale</p> <p>Rispetto agli obiettivi di rafforzamento della S.P. 40 'Binaschina', si ravvisa l'opportunità di perfezionare ulteriormente il testo adottato sul tema sostituendo la locuzione "studiando una soluzione meno impattante di quella evidenziata nello studio di fattibilità della Regione, che contenga il consumo di suolo e la formazione di aree intercluse" con "approfondendo e perfezionando la soluzione riportata nel Documento di fattibilità predisposto dalla Regione con l'obiettivo di ridurre gli impatti, contenendo, in particolare, il consumo di suolo e la formazione di aree intercluse"</p>	<p>Si perfeziona il paragrafo 3.6.1 della Relazione Generale riguardo l'infrastruttura in oggetto aggiornando il quadro progettuale-conoscitivo come segue:</p> <p>[Omissis] Il PRMT della Regione indica anche la necessità di uno studio di approfondimento sull'esistente strada Binasco-Melegnano. Su tale strada la Città metropolitana si è già espressa, anche in occasione dei precedenti strumenti di pianificazione territoriale, indicando come preferenziale la soluzione di riqualificazione in sede con il mantenimento della strada a una corsia per senso di marcia e il graduale miglioramento delle intersezioni. Il progetto dovrà essere sottoposto al procedimento di dibattito pubblico ex art. 22 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e del DPCM attuativo n. 76 del 10 maggio 2018 o a forme di consultazione equipollenti per l'esame delle alternative progettuali contenute nel "Documento di fattibilità sulla riqualificazione /potenziamento della SP40 Binaschina" predisposto dalla Regione Lombardia e trasmesso alla Città metropolitana con nota del 04 dicembre 2020 cui si deve aggiungere un quarta</p>

	<p>alternativa, proposta dagli Uffici di CMM, che prevede l'ampliamento della quarta corsia per senso di marcia dell'Autostrada esistente "A50-Tangenziale Ovest di Milano" con l'obiettivo di ridurre gli impatti, contenendo in particolare il consumo di suolo e la formazione di aree intercluse. concentrarsi sulla risoluzione degli aspetti critici, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la risoluzione del congestionamento causato dalla sovrapposizione dei flussi con quelli nord-sud della strada Vigentina e dalle pendenze delle rampe del cavalcavia che sovrappassa i binari della ferrovia Milano-Genova, con eventuale raddoppio per questo solo tratto delle corsie, anche raccordando se utile la risoluzione del problema con il progetto di ridefinizione dei manufatti conseguente al progetto in corso nella tratta tra Rogoredo e Pavia per il potenziamento da due a quattro binari; • l'incrocio con la ex SS 35 dei Giovi e il collegamento con il casello autostradale di Binasco, eventualmente anche con soluzione a due livelli se non risolvibile altrimenti, ma studiando una selezione meno impattante di quella evidenziata nello studio di fattibilità della Regione, che contenga il consumo di suolo e la creazione di aree intercluse; • l'inserimento o comunque il ridisegno degli incroci più critici, anche dove necessario con l'inserimento di rotonde, come gli incroci con la SP 105 a Lacchiarella, con la SP 122 verso Basiglio, la rotonda di Siziano con la SP Vigentina, lo svincolo con la SS 412 Val Tidone; • l'adeguamento della sezione stradale, sempre con una corsia per senso di marcia, dove risulti necessario al fine di migliorare la sicurezza. [Omissis]
<p>Paragrafo 3.6.2, Relazione generale La proposta di aggiungere alle linee suburbane 'S' nuove fermate attualmente non</p>	<p>Lo sviluppo (prolungamenti) e l'ampliamento (frequenza di passaggi) delle linee S nel PTM rientrano nell'Obiettivo generale di Piano n.3</p>

<p>previste dalla programmazione regionale 12) necessita di essere quantomeno supportata preventivamente da uno studio effettuato dal gestore della capacità nazionale (RFI) che dimostri la sostenibilità di orario di tali interventi in relazione alla configurazione dei vincoli di ingegneria del sistema di trasporto, con specifico riguardo al mantenimento dei nodi di corrispondenza esterni al sistema e dei corridoi di equidistanza lungo le tratte ed in ingresso al Nodo di Milano.</p>	<p>di cui all'art. 2, comma 2 lettera c, come meglio esplicitato nella Relazione generale del PTM. Per ulteriori approfondimenti si integra il paragrafo 3.6.2 della Relazione generale con riferimento al Paragrafo C1.1 <i>Trasporto pubblico ferroviario</i> del Documento di Piano del PUMS di CMM.</p> <p>[<i>Omissis</i>] Il PUMS del Comune di Milano si occupa essenzialmente del capoluogo e dei comuni di prima e seconda cintura, demandando alla pianificazione della Città metropolitana gli approfondimenti e le integrazioni per il resto del territorio metropolitana. Il PTM recepisce le indicazioni del PUMS del capoluogo, e fornisce indicazioni integrative che saranno approfondite e dettagliate nel PUMS metropolitano in corso di redazione. che evidenzia, al Paragrafo C1.1 Trasporto pubblico ferroviario del Documento di Piano, l'opportunità di affrontare in modo organico le possibili contrapposizioni dovute alle diverse esigenze locali e a quelle più generali di efficienza del sistema, nel contesto territoriale metropolitano tramite uno approfondimenti con Regione e il gestore ferroviario relativamente alla possibilità di inserimento di nuove fermate attualmente non previste dalla programmazione regionale in un'ottica di riorganizzazione estesa all'intero sistema ferroviario metropolitano. [<i>Omissis</i>]</p>
<p>Paragrafo 3.6.2, Relazione generale Si rimarca, in merito alle opportunità di collegare MIND con Arese, Lainate, Garbagnate e Rho e di attivare sinergie tra il medesimo comparto MIND e la futura Città della Salute a Sesto San Giovanni, da una parte l'assenza di riferimenti alle connessioni di MIND con le polarità di Roserio/Certosa, e, contestualmente, la presenza di un richiamo a correlazioni tra MIND e Città della Salute che, se pure condivisibili in termini generali, non risultano ad oggi corrispondere a previsioni di nuovi collegamenti infrastrutturali. Rispetto, inoltre, all'indicazione che l'attuazione del PTM</p>	<p>Si integra il paragrafo 3.6.2 della Relazione Generale come richiesto e si adegua la rappresentazione in Tavola 1 e la descrizione nell'Allegato 4 alle NdA dell'intervento 21m, come segue:</p> <p>[<i>Omissis</i>] In particolare, la decisione di implementare il MIND sulle ex aree Expo mette in evidenza la necessità di potenziare i collegamenti nel quadrante tra l'ex sito fieristico e le direttrici verso Arese, Lainate, Garbagnate e Rho, anche in linea con il nuovo servizio di trasporto pubblico rapido di massa sulla direttrice MIND - Rho Fiera M1/RFI-Arese ⁹ e di sviluppare le sinergie di</p>

<p>(ovvero il PUMS della CMM) possa assicurare lo sviluppo di studi di approfondimento dedicati al tema delle connessioni di MIND precedentemente citate, si ricorda che, per quanto riguarda i collegamenti tra il comparto ex Alfa Romeo, Rho-Fiera, l'area MIND e le polarità di Certosa e Roserio, è stato recentemente sottoscritto (anche da Regione e CMM) un protocollo per la redazione, entro il 2021, di un documento di fattibilità. Si chiede, pertanto, di perfezionare il paragrafo in coerenza con quanto sopra.</p>	<p>MIND con le aree destinate alla Città della Salute a Sesto San Giovanni e con le numerose attività produttive collegate con i temi della salute che sono presenti lungo queste direttrici. [Omissis]</p> <p>⁹ "Accordo per la redazione della prima fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico di collegamento in particolare tra l'area ex FIAT-Alfa Romeo, Arese, il nodo di interscambio Rho/Fiera, l'area MIND e le polarità di Certosa/Roserio", sottoscritto il 16 novembre 2020, per la redazione di un documento di fattibilità relativo al collegamento ex Alfa Romeo-MIND, esteso anche alle polarità di Roserio/Certosa.</p>
<p>Articolo 12, comma 7 Si ripropone la necessità di definire più specificamente le modalità con cui viene sviluppata l'attività di monitoraggio del PTM, e, in particolare, il sistema di indicatori di stato e di risposta, che dovrebbero essere presentati insieme al loro valore 'base' e ai valori target di riferimento utili per verificare l'effettiva efficacia delle iniziative previste dallo strumento.</p>	<p>Articolo 12, comma 7 In accoglimento si modifica il comma 7 dell'articolo 12 come segue:</p> <p>7. I programmi di monitoraggio dei PGT includono, in aggiunta a ad integrazione di quanto previsto dalla normativa regionale e dal capitolo 6 del documento "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" del PTR integrato ai sensi della LR 31/2014, un sistema di indicatori quantitativi di stato e di risposta che illustra l'evoluzione delle componenti ambientali e territoriali e il grado di attuazione degli obiettivi e delle azioni del PGT.</p> <p>La proposta viene accolta aggiungendo inoltre il comma 8 dell'articolo 12 come indicato nella Parte III dell'Allegato 2, anche a seguito di osservazioni pervenute.</p>
<p>Articolo 34, comma 5 Si propone di apportare, al termine del comma, la seguente integrazione: '(...), <i>concorrendo, in particolare, a mantenere impregiudicati i requisiti di realizzabilità tecnica degli interventi secondo i progetti di riferimento per essi indicati all'Allegato 4 delle Norme di attuazione</i>'.</p>	<p>Articolo 34, comma 5 In accoglimento si modifica il comma 5 dell'articolo 34 come segue:</p> <p>5. (I) Le ipotesi allo studio di cui al comma 2 lettera d. rappresentate nella tavola 1 hanno valore di indirizzo. Per questi tracciati la pianificazione comunale deve garantire la possibilità di conseguire gli obiettivi di connettività, concorrendo, in particolare, a mantenere impregiudicati i requisiti di realizzabilità tecnica degli</p>

	interventi secondo i progetti di riferimento per essi indicati all'Allegato 4 delle Norme di attuazione.
<p>Articolo 34, comma 6 Si segnala che per gli interventi qualificati nel PTR come 'Obiettivi prioritari infrastrutturali di interesse regionale e sovraregionale' il riferimento alla d.g.r VIII/8579 del 3.12.2008 non ha più ragion d'essere e va pertanto rimosso dal dispositivo.</p>	<p>Articolo 34, comma 6 In accoglimento si modifica il comma 6 dell'articolo 34 come segue:</p> <p>6. (P) I comuni hanno l'obbligo di recepire nel PGT le fasce di salvaguardia per infrastrutture previste dal PTR, in coerenza con le modalità previste dall'articolo 102 bis comma 1 della LR 12/2005 e smi e nei termini disciplinati dai criteri regionali approvati con DGR n. VIII-8579 del 3.12.2008.</p>
<p>Articolo 35, comma 2 Integrare il primo capoverso del comma 2 con la dicitura: (...) <i>in coordinamento con Regione, l'Agenzia per il TPL del Bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia e i gestori dell'infrastruttura ferroviaria, tranviaria e metropolitana (...).</i></p>	<p>Articolo 35, comma 2 In accoglimento si modifica il comma 2 dell'articolo 35 come segue:</p> <p>2. (O) Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città metropolitana dettaglia le dotazioni e i servizi aggiuntivi necessari affinché le fermate di cui al comma 1 assumano il ruolo programmato nel PTM in coordinamento con Regione, l'Agenzia per il TPL del Bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia e i gestori dell'infrastruttura ferroviaria, tranviaria e metropolitana. Il ruolo e i servizi delle fermate nuove ed esistenti del trasporto pubblico interne al Comune di Milano sono definiti nel PUMS comunale.</p>
<p>Articolo 35 Si ripropone altresì l'utilità di istituire un tavolo comune con Regione per giungere ad un progetto condiviso sul dimensionamento delle strutture periferiche di interscambio secondo una logica di progressività dimensionale e di politica gestionale proporzionale alla distanza dal capoluogo.</p>	<p>Articolo 35 La proposta viene accolta modificando l'articolo 35, con particolare riferimento alle Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane disciplinate dal nuovo articolo 7bis, come indicato nella parte III dell'Allegato 2, anche a seguito di osservazioni pervenute.</p>
<p>Articolo 35, comma 6 Si segnala, nel quinto periodo, l'erronea inversione nell'ordine dei termini</p>	<p>Articolo 35, comma 6 In accoglimento si modifica il comma 6 dell'articolo 34 come segue:</p>

<p>‘sovracomunale’ e ‘metropolitana’ riferiti all’area del cerchio minimo di identificazione.</p>	<p>3. [Omissis] per i LUM di rilevanza metropolitana o sovracomunale e metropolitana individuati alla tavola 2, e al massimo pari al doppio di tale area. Le disposizioni del presente comma assumono valore prescrittivo, come definito all’articolo 3 comma 1 lettera d., ai sensi dell’articolo 5 comma 4 della LR 32/2015 e dell’articolo 18 della LR 12/2005 e smi.</p>
<p>Tavola 1 - Sistema infrastrutturale</p> <p>Verificare i seguenti tracciati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Potenziamento e riorganizzazione del nodo di Milano Bovisa</i>: occorre evidenziare, in particolare, l’intervento di potenziamento infrastrutturale (nuovi binari, interscambio con metrotranvia interperiferica nord) e il potenziamento fino a Quarto Oggiaro con nuovi binari di attestamento per servizi provenienti da Porta Garibaldi FS; - <i>Metrotranvia Milano-Limbrate</i>: da rappresentare - in colore grigio - l’ipotesi di passaggio in Varedo FNS; - <i>Prolungamento M5 a Monza</i>: evidenziare anche l’alternativa metrotranviaria con prolungamento della linea 31 fino a Nova Milanese in connessione con la metrotranvia Milano-Seregno; - <i>Raccordo A4-A51</i>; - <i>A4 - Ammodernamento Novara est-Milano - Lotto di completamento ‘2.3’ (da barriera di Milano Ghisolfi sino a fine competenza)</i>: opere in corso di costruzione e con aree occupate; - <i>Potenziamento del Sistema Gottardo: riqualificazione del terminal intermodale di Milano Smistamento</i>; - <i>Variante alla ex S.S. 233 ‘Varesina’</i> (opera connessa all’autostrada Pedemontana, cod. TRVA13-14, che interessa il territorio di Rescaldina); - <i>Ferrovia Garbagnate-Arese</i>: da integrare con il prolungamento fino a Lainate (Via delle Alpi); - <i>Metrotranvia interperiferica nord</i> (l’ipotesi segnata nel PTM non intercetta il SFR a Sesto San 	<p>A seguito della verifica della richiesta si adegua la rappresentazione in Tavola 1 e la descrizione degli interventi nell’Allegato 4 alle NdA.</p> <p>Per quanto attiene il Raccordo A4-A51 e la Variante alla ex S.S. 233 ‘Varesina’ poiché al momento non risultano provvedimenti di localizzazione adottati dagli Organi competenti, gli interventi saranno riportati in un prossimo aggiornamento del PTM in seguito all’entrata in vigore dei provvedimenti stessi.</p>

Giovanni. Prevedere diramazione verso Sesto FS).	
<p>Tavola 2 - Servizi urbani e linee di forza per la mobilità</p> <p>Verificare i contenuti dell'elaborato in relazione alle previsioni urbanistiche e alla perimetrazione di alcune aree ivi identificate come dismesse, riscontrandosi, ad esempio, che permangono rappresentati come tali i sedimi corrispondenti alla vecchia e alla nuova <i>Fiera di Milano</i>, l'area della <i>Manifattura Tabacchi</i> a Milano e il c.d. '<i>Polo dei distretti produttivi</i>' a <i>Locate Triulzi</i> (comparti già assoggettati a progetti di riconversione al momento in completamento quando non già realizzati e attivi).</p> <p>Permangono altresì non rappresentati alcuni ambiti interessati da AdP già sottoscritti e con superficie territoriale maggiore di 100.000 mq: tra questi, l'area di <i>Cascina Merlata</i> e l'ambito '<i>ex Auchan</i>' a <i>Cinisello Balsamo</i>. Non è riportata la previsione di prolungamento della metrotranvia nel comparto di <i>Milano Santa Giulia</i>.</p>	A seguito della verifica della richiesta si adegua la rappresentazione in Tavola 2.
<p>Tavola 2 - Servizi urbani e linee di forza per la mobilità</p> <p>Rispetto alla rappresentazione del corridoio TPL che collega la frazione di <i>Bariana</i> al polo di <i>Rho-Fiera</i> interessando i territori di <i>Arese</i> e di <i>Rho</i>, si chiede, nelle more degli esiti del documento di fattibilità per la valutazione delle possibili alternative di intervento, che la previsione sia restituita nella tavola con un graficismo differente che non richiami contenuti localizzativi.</p>	In accoglimento si modifica in Tavola 2 il graficismo come richiesto.
<p>Tavola 9 - Rete ciclabile metropolitana</p> <p>Si chiede di rettificare la legenda indicando 'Tracciati percorsi ciclabili P.C.I.R. del P.R.M.C.' - e non già del P.R.M.T. - in quanto i P.C.I.R. sono propriamente individuati dal Piano Regionale della Mobilità Ciclabile e solo recepiti come tali dal P.R.M.T.</p> <p>Si suggerisce, inoltre, di integrare l'elaborato e la relativa legenda richiamando il progetto della ciclovia di interesse nazionale VENTO, che all'interno del territorio della Città metropolitana interessa il tratto dalla</p>	In accoglimento si corregge il refuso in legenda della Tavola 9 e si integra l'elaborato come richiesto.

Darsena di Milano ai confini con la provincia di Pavia sovrappoendosi al P.C.I.R. n. 5 e il cui Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30.1.2020.	
Allegato 4 alle NdA All'interno della colonna 'Altro atto "pianificatorio" di riferimento' aggiungere apposito richiamo agli interventi che sono anche qualificati 'Obiettivi prioritari infrastrutturali di interesse regionale e sovraregionale (art. 20 comma 4 l.r. 12/2005) nel P.T.R.	In accoglimento si integra quanto richiesto nell'Allegato 4 alle NdA.
Allegato 4 alle NdA Inserire, ove necessario, i riferimenti alle opere mancanti o incomplete nella restituzione cartografica delle Tavole 1 e 2.	In accoglimento si integra quanto richiesto nell'Allegato 4 alle NdA.
Allegato 4 alle NdA Aggiornare, ove necessario, gli avanzamenti progettuali delle opere cartografate nella Tavola 1.	In accoglimento si rettifica e/o aggiorna quanto richiesto nell'Allegato 4 alle NdA.

Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (DG Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi)

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
Articolo 42, comma 3 Si chiede di risolvere l'incongruenza rilevata la comma 3 rispetto all'efficacia prescrittiva del comma 2 cui rimanda.	Articolo 42, comma 3 In accoglimento si modifica il comma 3 dell'articolo 42 come segue: 3. (P) I comuni, nei propri atti di pianificazione, individuano cartograficamente gli AAS e gli ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica di cui al comma 2 e sviluppano nel Piano delle Regole la disciplina di tutela e valorizzazione con riferimento agli indirizzi alle prescrizioni di cui al comma 2.
Articolo 42, comma 1 Sarebbe opportuno, per una migliore leggibilità, estrapolare le parti del paragrafo 3.2 del documento "Criteri per l'attuazione	Articolo 42, comma 1 In accoglimento si modifica il comma 1 dell'articolo 42 come segue:

<p><i>della politica di riduzione del consumo di suolo” della variante integrativa del PTR in attuazione della LR 31/2014 approvata con DCR n. 411 del 19/12/2018” che si intende rendere effettivamente prescrittive per i Comuni in riferimento alla tutela degli AAS. (Il paragrafo 3.2 del documento citato contiene criteri di tutela del sistema rurale molto ampi e diversificati, anche in termini di strumenti di pianificazione a cui fa riferimento (a titolo esemplificativo, contiene infatti, anche indicazioni per le aree agricole in generale, in funzione dei diversi sistemi territoriali del PTR).</i></p>	<p>1. (P) Agli AAS di cui all’articolo 41 comma 1 si applicano i “Criteri di tutela del sistema rurale e dei valori ambientali e paesaggistici” di cui al punto 3.2 del documento “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” della variante integrativa del PTR in attuazione della LR 31/2014 approvata con DCR n.411 del 19/12/2018, con riferimento ai criteri esplicitamente riferiti agli AAS e a seconda del sistema agricolo che caratterizza il territorio comunale. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni di valorizzazione, di uso e di tutela, aventi valore prescrittivo ai sensi dell’articolo 18 comma 2 lettera c) della LR 12/2005 e smi [Omissis]</p>
<p>Articolo 41, comma 2 Si chiede di specificare che, la realizzazione di alcuni interventi di interesse pubblico, elencati nel comma stesso, non comporta una variazione della perimetrazione degli AAS e della relativa normativa di riferimento.</p>	<p>Articolo 41, comma 2 In accoglimento si modifica il comma 2 dell’articolo 41 come segue: 2. [Omissis] La realizzazione degli interventi ammissibili sopra elencati non comporta variazione della perimetrazione degli AAS e della disciplina di riferimento.</p>

Strategie di adattamento ai cambiamenti ai cambiamenti climatici e resilienza (DG Ambiente e clima)

Siti contaminati e interventi di bonifica

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
<p>Nella relazione e nelle cartografie allegate (neppure nella Tavola 7 “Difesa del suolo e ciclo delle acque”) non si riscontra alcun riferimento e/o individuazione dei siti contaminati/bonificati.</p>	<p>La tematica è affrontata nell’elaborato ricognitivo “Ricognizione degli ambiti e delle aree di degrado”. Per maggior chiarezza si integra il paragrafo 4.2.4 della Relazione generale con la descrizione del sopra citato elaborato di piano, come segue: [Omissis] Sul tema del degrado, in attuazione dell’articolo 28 comma 12 del PPR, il PTM ha inoltre predisposto, tra gli elaborati ricognitivi del piano aggiornabili con procedura di cui all’articolo 5, comma 4 delle NdA, il documento “Ricognizione degli ambiti e delle aree di degrado”. Tale</p>

	<p>elaborato è organizzato secondo la classificazione contenute nel documento Indirizzi di tutela del PPR/Parte IV “Riqualficazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado” e contiene, per ciascun ambito di degrado rilevato in Città metropolitana, oltre a una descrizione sintetica dello stesso, il link al dato e il punto di accesso url da cui effettuare il download della bancadati nonché la relativa fonte.</p> <p>[Omissis]</p>
<p>Nei documenti adottati, non si fa riferimento al “Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata” e non è indicato il riferimento ai siti prioritari da bonificare di livello 1 individuati dal PRBstesso, ubicati nella Città metropolitana di Milano (elenco disponibile all’Allegato 9 al PRB e successive modifiche).</p>	<p>In accoglimento si integra il paragrafo 4.2.4 della Relazione generale come segue:</p> <p>[Omissis] Per quanto attiene il tema della gestione dei rifiuti e della bonifica delle aree inquinate il PTM rimanda al “Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata” (PRGR) approvato con d.g.r. X/1990 del 20/06/2014. Il PRGR, come stabilito dall’art. 199 del D.Lgs. 152/2006, indica i criteri regionali relativi alle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti.</p>
<p>Nei documenti adottati, non sono indicate le “Misure di risanamento dell’inquinamento diffuso delle acque sotterranee” da attuare per l’area vasta comprendente i comuni di Brugherio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Milano, Monza, Nova Milanese, Sesto San Giovanni (art. 239, comma 3 del D.lgs. 152/2006)” approvate con D.G.R. n. 6737 del 16/06/2017 (disponibile sul sito istituzionale di Regione). Con tale Deliberazione, Regione Lombardia ha formalmente delimitato un’area della Città metropolitana di Milano e della Provincia di Monza Brianza come affetta da inquinamento diffuso delle acque sotterranee, dettando al contempo la relativa disciplina ai sensi dell’art. 239, comma 3 del D.lgs. 152/2006 (Allegato 2 alla sopra citata D.G.R. 6737/2017) da attuare nelle aree in oggetto.</p>	<p>In accoglimento si integra il paragrafo 4.2.10 della Relazione generale come segue:</p> <p>[Omissis] La lettura di tutte queste informazioni rappresenta un aggiornato sistema informativo utile a supportare le scelte pianificatorie e a guidare la costruzione dei progetti tenendo conto delle peculiarità del complesso sistema idrogeologico del territorio della Città metropolitana.</p> <p>Si rimanda inoltre al documento “Misure di risanamento dell’inquinamento diffuso delle acque sotterranee” da attuare per l’area vasta comprendente i comuni di Brugherio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Milano, Monza, Nova Milanese, Sesto San Giovanni (art. 239, comma 3 del D.lgs. 152/2006)” approvate con DGR n. 6737 del 16/06/2017. Con tale Deliberazione, Regione Lombardia ha formalmente delimitato un’area della</p>

	<p>Città metropolitana di Milano e della Provincia di Monza Brianza come affetta da inquinamento diffuso delle acque sotterranee, dettando al contempo la relativa disciplina ai sensi dell'art. 239, comma 3 del D.lgs. 152/2006 (Allegato 2 alla sopra citata D.G.R. 6737/2017) da attuare nelle aree in oggetto.</p>
<p>Nei documenti adottati, non si rileva un richiamo al tema della bonifica connessa alla rigenerazione urbana e territoriale. Con riferimento ai contenuti della LR 18/19 e dei relativi criteri attuativi approvati, si ritiene opportuno almeno richiamare la tematica laddove si trattino le strategie della rigenerazione.</p>	<p>In accoglimento si integrano i paragrafi 1.1.5 e 3.2.3 della Relazione generale con il riferimento richiesto, come segue:</p> <p><u>Paragrafo 1.1.5</u> [Omissis]</p> <p>✓ L'articolo 102 bis prevede che il PTR definisca un corridoio di salvaguardia per ciascuna infrastruttura per la mobilità qualificata dal PTR stesso come obiettivo prioritario di interesse regionale ai sensi dell'articolo 20 comma 4 della LR 12/2005.</p> <p>Con DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3508 Approvazione dei criteri per l'accesso all'incremento dell'indice di edificabilità massimo del PGT (art. 11, comma 5 della l.r. 12/05) - Attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (l.r. 18/19) e con DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3509 Approvazione dei criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione (art. 43 comma 2 quinquies della l.r. 12/05) - Attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (l.r. 18/19) sono stati approvati i criteri attuativi della LR 18/2019.</p> <p><u>Paragrafo 3.2.3</u> [Omissis] La LR 18/2019 sulla rigenerazione urbana e territoriale e i relativi criteri attuativi approvati con DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3508 e DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3509, ha introdotto diverse novità nella LR 12/2005 sul governo del territorio. Di rilievo per il PTM è il nuovo comma 2ter dell'articolo 11, già descritto nel paragrafo 1.1.5 della presente relazione.</p>
<p>Articolo 20, comma 1 Si ritiene non corretta la frase "<i>per funzioni</i>"</p>	<p>Articolo 20, comma 1</p>

<p><i>diverse da quella produttiva</i>”, dal momento che la verifica ai sensi del Titolo V del D.lgs. 152/2006 è da effettuare qualsiasi sia la destinazione funzionale prevista.</p>	<p>In accoglimento si modifica il comma 1 dell’articolo 20 come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (D) Il riuso delle aree dismesse per funzioni diverse da quella produttiva è soggetto alla verifica delle matrici ambientali compromesse e alle indagini di caratterizzazione ambientale previste dal Titolo V del D.lgs 152/2006 e smi.
---	---

Rumore

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
<p>Con riferimento alla disciplina vigente in merito all’impatto acustico, il PTM non contiene riferimenti alle infrastrutture stradali gestite da Città metropolitana, che costituiscono assi stradali principali ai sensi della direttiva 2002/49/CE e del d.lgs. 194/2005, ed agli adempimenti in termini di mappatura acustica e di piano d’azione.</p>	<p>Quanto richiesto non attiene ai contenuti del PTM. Ai sensi del DLgs194/2005 e alla legislazione vigente, tutti gli adempimenti sono assolti all’interno del procedimento di gestione del rumore prodotto dal traffico veicolare transitante sugli assi stradali principali in gestione a Città metropolitana di Milano. Tali adempimenti prevedono un’analisi dello stato di fatto secondo le direttive europee e una programmazione di interventi volti al risanamento acustico. Città metropolitana aggiorna la mappatura acustica e il piano d’azione ogni quinquennio e li trasmette al Ministero dell’Ambiente e alla Regione Lombardia, secondo le relative competenze. Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 292/2017 è stato approvato l’avvio e le linee di indirizzo di Piano d’Azione a seguito di redazione di Mappatura acustica e con DSM n. 184/2018 è stato approvato il Piano d’Azione relativo all’ultimo aggiornamento del 2018.</p>

Qualità dell’aria e dell’energia

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
<p>Articolo 17, comma 1 Si ritiene controproducente, sia in termini di qualità dell’aria sia per gli aspetti connessi agli obiettivi in materia di energia, la modifica apportata alle soglie minime di</p>	<p>Articolo 17, comma 1 In accoglimento si modifica il comma 1 dell’art. 17 come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [Omissis] nei casi in cui i PGT o i piani attuativi e i progetti includono previsioni

<p>significatività dimensionale, sotto le quali il bilancio degli inquinanti e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili non è richiesto, e si ritiene necessario che venga reintrodotta anche la soglia minima assoluta prevista nella versione iniziale del PTM, valutata in fase di VAS (“SLP > 10.000 mq” in alternativa a “SLP (in mq) > 5 x numero abitanti nel comune”)</p>	<p>insediative destinate a residenza, servizi, terziario e commercio, con una superficie lorda (SL) espressa in mq espressa in m²-superiore alla seguente condizione: SL (in m²) > 5 x numero abitanti nel comune, o in alternativa, esclusivamente per le nuove espansioni, SL > 10.000 mq. [Omissis]</p>
--	---

Natura e biodiversità (cfr. Decreto di valutazione di incidenza n. 7643 del 29/06/2020)

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
<p>Studio di incidenza A pag.133 correggere la tavola individuando il sito 2050002 Boschi delle Groane</p>	<p>Studio di incidenza Quanto richiesto è già stato modificato nello Studio di incidenza allegato al PTM adottato.</p>
<p>Articolo 66, comma 5 Correggere come segue: “Alla tabella di cui all’allegato 2 alle presenti norme sono elencati i progetti che dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza o a verifica di assoggettabilità alla valutazione d’incidenza.”</p>	<p>Articolo 66, comma 5 In accoglimento si integra il comma 5 dell’art. 66 come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (l) Alla tabella di cui all’allegato 2 alle presenti norme sono elencati i progetti che dovranno essere sottoposti a valutazione d’incidenza o a verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza.
<p>Studio di incidenza Aggiornare la descrizione relativa al sito ZSC/ ZPS IT2050006 «Bosco di Vanzago» secondo le indicazioni fornite nel parere dell’ente gestore come descritto in premessa e conseguentemente siano riviste le valutazioni in merito agli impatti delle previsioni infrastrutturali sul sito stesso</p>	<p>Studio di incidenza Quanto richiesto è già stato modificato nello Studio di incidenza allegato al PTM adottato.</p>
<p>Articolo 66 e Allegato 2 delle NdA Esplicitare che sono assoggettati a verifica o Valutazione di Incidenza anche quei progetti/attività per i quali l’assoggettamento è previsto dai Piani di gestione dei Siti di Rete Natura 2000.</p>	<p>Articolo 66 e Allegato 2 delle NdA Quanto richiesto è già stato modificato negli elaborati del PTM adottato.</p>
<p>Articolo 66 e Allegato 2 delle NdA Prevedere che l’intervento infrastrutturale,</p>	<p>Articolo 66 e Allegato 2 delle NdA Quanto richiesto è già stato indicato</p>

codice 14 “Potenziamento linea RFI Rho-Gallarate 1° Lotto” sia assoggettato a Valutazione di Incidenza anziché a Screening di Incidenza;	nell'allegato 2 del PTM adottato, cui rimanda l'art. 66 delle NdA.
--	--

Attività estrattive

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
<p>Articolo 48, comma 2 La previsione di cui al punto c. del comma 2 dell'art. 48 delle NTA in merito alle limitazioni all'apertura di nuove cave appare non coerente e troppo vincolante. Si ritiene pertanto che la disposizione di cui sopra potrebbe avere valore orientativo, indicando che preferibilmente le attività estrattive non dovranno essere collocate nelle aree in argomento.</p>	<p>Articolo 48, comma 2 In accoglimento si corregge il comma 2 dell'art. 48 come segue:</p> <p>2. (D) (I) Agli ambiti di rilevanza naturalistica si applicano le seguenti direttive i seguenti indirizzi: [Omissis]</p>
<p>Piano cave adottato Si segnala inoltre che le NdA del Piano fanno in più punti riferimento al Piano cave adottato, così come le cartografie; si valuti, pertanto, l'opportunità di definire una modalità, eventualmente semplificata, per il recepimento delle eventuali modifiche apportate in sede di approvazione finale del piano da parte del Consiglio regionale, tenendo conto del fatto che il Piano è assoggettato a procedura di VAS, che pertanto ne definirà le condizioni di compatibilità e sostenibilità ambientale.</p>	<p>In accoglimento si integra il comma 6 dell'art. 7 come richiesto, come indicato nella parte III dell'Allegato 2, anche a seguito di osservazioni pervenute.</p>

Economia circolare, recupero materia e gestione rifiuti

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
<p>Articolo 48, comma 2, lettera c Si chiede, quindi di stralciare la limitazione introdotta dall'art. 48 comma 2, in quando introduce ulteriori vincoli generalizzati sul territorio provinciale che portano limitazioni restrittive sul territorio della città metropolitana di Milano.</p>	<p>Articolo 48, comma 2, lettera c In accoglimento si corregge la lettera c, comma 2 dell'art. 48 come segue:</p> <p>[Omissis]</p> <p>c. evitare la localizzazione di impianti di smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti, e l'apertura la collocazione di nuove attività estrattive cave;</p>
<p>Articolo 52, comma 2, lettera d</p>	<p>Articolo 52, comma 2, lettera d</p>

<p>Si chiede di stralciare la previsione introdotta dall'art. 52 , comma 2 lettera d)</p>	<p>In accoglimento si stralcia la lettera d del comma 2 dell'art. 52 come richiesto.</p>
<p>Articolo 49, comma 3, lettera c Si chiede di stralciare la previsione introdotta dall' art. 49 comma 3 lett. c che tutela fasce di rilevanza paesistico fluviale</p>	<p>Articolo 49, comma 3, lettera c In accoglimento si stralcia la lettera c del comma 3 dell'art. 49 come richiesto.</p>
<p>Articolo 54, comma 1, lettera e Si chiede di stralciare la previsione dell'art. 54 comma 1 lett. e che tutela le aree rurali</p>	<p>Articolo 54, comma 1, lettera e In accoglimento si stralcia la lettera e del comma 1 dell'art. 54 come richiesto.</p>
<p>Articolo 41 Relativamente agli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, si chiede di inserire all'art. 41 il rimando a quanto previsto dall'art. 59 c. 7ter della l.r.12/2005, tenendo conto che è in fase di revisione il PRGR 2014; si valuti l'opportunità di individuare una modalità semplificata per il recepimento delle disposizioni del piano una volta approvato.</p>	<p>In accoglimento si integra il comma 2 dell'art. 41 come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. [Omissis] 4. In merito alla individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti negli AAS, si richiama in particolare quanto previsto dal comma 7ter dell'art. 59 della LR 12/2005. [Omissis]

2.4 Compatibilità con altri atti di programmazione e pianificazione regionale - contributi specialistici di coerenza con le politiche regionali settoriali

Politiche sociali, abitative e disabilità (UO Programmazione politiche abitative)

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
Si richiama la necessità di un'azione di monitoraggio rispetto all'effettiva attuazione che verrà data dai PGT comunali, implementando possibilmente un sistema con indicatori significativi che consentano di verificare l'effetto complessivo prodotto dalle norme dei singoli piani.	Quanto richiesto è trattato negli articoli 12 e 13 delle NdA.

Autonomia e cultura (UO Programmazione e valorizzazione culturale, Struttura Patrimonio culturale materiale e immateriale)

Sintesi della richiesta regionale	Proposta di modifica conseguente
<p>Repertorio dei vincoli e delle tutele</p> <p>Si suggerisce l'inserimento delle seguenti fonti conoscitive:</p> <ul style="list-style-type: none"> -“Architetture storiche (SIRBeC)” -“Architetture vincolate MIBACT o segnalate T.C.I.” 	In accoglimento si integra il documento ricognitivo “Repertorio dei vincoli e delle tutele” come richiesto.